



# **LE ESPERIENZE DEI GESTORI DELLA CRISI E DEI CONSULENTI DEL DEBITORE PER IL BUON ESITO DELLE PROCEDURE DA SOVRAINDEBITAMENTO**

**Le misure protettive e i rapporti con le procedure  
esecutive individuali**

**Gabriele Felici**

**Vicepresidente Commissione Crisi da Sovraindebitamento ODCEC Roma  
Dottore Commercialista - Revisore Legale**

**Roma, 15.06.2023**



## Indice

I principali argomenti oggetto di trattazione sono i seguenti:

- 1 Le procedure di sovraindebitamento nel D.Lgs. n. 14/2019
- 2 Breve focus sulle procedure di sovraindebitamento
- 3 Il rapporto tra procedure esecutive e di sovraindebitamento
- 4 Effetti delle procedure concorsuali nelle procedure esecutive immobiliari
- 5 L'intangibilità dell'aggiudicazione nelle procedure esecutive individuali
- 6 Conclusioni



## 1. Introduzione: le procedure di sovraindebitamento

Il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (più brevemente **CCII**), entrato definitivamente in vigore lo scorso 15 luglio 2022, suddivide le procedure di sovraindebitamento in due macrogruppi:

- ❑ la **procedura liquidatoria**, disciplinata nel capo IX del titolo V (Liquidazione giudiziale) del CCII, intitolato «liquidazione controllata del sovraindebitato» e consistente nella:
  - **Liquidazione controllata** ex art. 268 CCII e seguenti;
- ❑ le **procedure compositive**, disciplinate nel capo II del titolo IV (Strumenti di regolazione della crisi) del CCII, intitolato «procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento», che consistono nella:
  - **Ristrutturazione dei debiti del consumatore** ex art. 67 CCII e seguenti;
  - **Concordato minore** ex art. 74 CCII e seguenti.

All'interno del primo gruppo (liquidazione controllata) si inserisce la disciplina dell'**esdebitazione** che prevede, inoltre e tra l'altro, l'istituto dell'**esdebitazione del sovraindebitato incapiente**, di cui all'art. 283 del CCII, ossia la possibilità per il debitore persona fisica «meritevole» che non sia in grado di offrire alcuna utilità, di estinguere «solo per una volta» i propri debiti.



## **2. Breve focus sulle procedure di sovraindebitamento (1/2)**

### **❑ Liquidazione controllata:**

il debitore in stato di sovraindebitamento può richiedere l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni, depositando, anche personalmente, con l'assistenza dell'OCC, la domanda con ricorso presso il tribunale competente. **In caso di insolvenza del debitore (cfr. definizioni ex art. 2 CCII), la proposta può essere presentata anche da un creditore, a condizione che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dall'istruttoria sia almeno pari ad Euro 50.000;** in tale caso, il debitore può respingere la domanda proposta dal creditore qualora l'OCC attesti che non è possibile acquisire attivo da ripartire ai creditori. A seguito della chiusura della procedura, ovvero decorsi tre anni dalla sua apertura, opera di diritto, ricorrendone le condizioni, l'esdebitazione del soggetto sovraindebitato, con conseguente eliminazione dei debiti rimasti insoddisfatti.



## **2. Breve focus sulle procedure di sovraindebitamento (2/2)**

### **❑ Ristrutturazione dei debiti del consumatore:**

può essere proposta esclusivamente dai soggetti in stato di sovraindebitamento rientranti nella definizione di “consumatore” ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. e) del CCII attraverso la presentazione, con l’ausilio dell’OCC, di un piano che indichi in modo specifico i tempi e le modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta, avente contenuto libero, può prevedere anche il soddisfacimento parziale e differenziato dei crediti in qualsiasi forma.

### **❑ Concordato minore:**

può essere proposto dai soggetti sovraindebitati di cui all’art. 2, co. 1, lett. c) del CCII, ad esclusione del consumatore. La proposta può avere una forma “in continuità”, garantendo la prosecuzione dell’attività imprenditoriale o professionale, ovvero “liquidatoria” quando è previsto l’apporto di risorse esterne che aumentino apprezzabilmente il soddisfacimento dei creditori. Il contenuto della proposta è libero, salvo l’indicazione in modo specifico dei tempi e delle modalità per il superamento della crisi, prevedendo il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonché la eventuale suddivisione degli stessi in classi, quest’ultima obbligatoria per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi.



### 3. Premessa sui rapporti tra procedure esecutive e disciplina del sovraindebitamento (1/2)

L'introduzione nell'ordinamento italiano della disciplina sul sovraindebitamento ha determinato la conseguente modifica, con l'art. 13 del D.L. 83/2015 (Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile), dell'art. 480, co. 2, c.p.c., il quale dispone che «...il precetto deve altresì contenere l'avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento, concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore».

Tale modifica rappresentava una prima possibilità per il debitore di bloccare l'esecuzione individuale, minacciata con l'atto di precetto, ricorrendo ad uno degli istituti previsti dalla L. 3/2012.

La minaccia di un'esecuzione individuale assumeva, quindi, da un lato la funzione di recupero del credito, dall'alto uno strumento volto ad incentivare il ricorso ad una delle suddette procedure.

Uno dei vantaggi della legge sul sovraindebitamento era ed è il divieto di avviare azioni esecutive individuali, o la sospensione di quelle avviate, ponendo al riparo il patrimonio del debitore, immobiliare e mobiliare, da eventuali azioni intraprese dai creditori (c.d. «**misure protettive**»).



### 3. Premessa sui rapporti tra procedure esecutive e disciplina del sovraindebitamento (2/2)

In linea di principio, le procedure esecutive individuali sono destinate ad arrestarsi in presenza di uno **strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza d'impresa**, in quanto quest'ultimo è finalizzato a coinvolgere indistintamente tutte le attività del debitore ed a garantire, tramite la ristrutturazione del complessivo indebitamento, la soddisfazione della collettività dei creditori.

La **tutela inibitoria** contro le azioni esecutive e cautelari è dunque il fondamentale strumento che il legislatore mette a disposizione dell'imprenditore per poter fronteggiare precocemente la propria crisi ed evitare che essa si tramuti in insolvenza irreversibile.

Si tratta all'evidenza di uno **strumento eccezionale**, atteso che comporta la negazione, ancorché temporanea, del diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata. La limitazione si giustifica in quanto la tutela del credito si realizza sempre con mezzi giudiziari, anche se integrantisi con attività negoziali, in modo più conveniente e spedito che non attraverso la procedura fallimentare, ragion per cui deve ritenersi manifestamente infondate la questione di legittimità costituzionale dell'art. 168 l.f. in relazione all'art. 24 Cost. (così Cass. 24/01/1981, n. 567)<sup>1</sup>.

1. RUSSOLILLO P. (giudice delegato del Tribunale di Avellino), intervento presso SSM, 3 aprile 2023



## 4. Effetti delle procedure concorsuali nelle procedure esecutive immobiliari (1/9)

L'applicazione delle misure protettive determinava, nelle precedenti norme (i.e. Legge Fallimentare, L. 3/2012), la sospensione e l'improseguibilità automatica dell'esecuzione individuale, tutelando il patrimonio del debitore da eventuali iniziative dei creditori.

Tale tutela viene definita, secondo la terminologia anglosassone, «**automatic stay**» e consente, una volta avviata la procedura e fintanto che non vi sia stata la vendita o l'assegnazione del bene sottoposto a procedura esecutiva, di bloccare procedimenti pendenti o da avviare.

Occorre evidenziare che preliminarmente l'emanazione del Codice della Crisi, l'*automatic stay* veniva applicato senza alcun preliminare esame dell'autorità giudiziaria né era possibile la contestazione da parte dei creditori che ne subivano gli effetti.

Successivamente, ai fini di un miglior bilanciamento tra gli interessi dei soggetti coinvolti, sia la legge delega per la riforma della disciplina della crisi d'impresa e dell'insolvenza, D.Lgs. 155/2017, sia la successiva *Direttiva Insolvency* (Direttiva 2019/1023/UE), hanno richiesto una revisione della improseguibilità automatica delle esecuzioni individuali.





## 4. Effetti delle procedure concorsuali nelle procedure esecutive immobiliari (2/9)

In particolare, la Direttiva Insolvency indica quali sono gli elementi fondamentali in tema di misure protettive:

- la rimessione della tutela protettiva all'iniziativa del debitore;
- la soggezione della concessione delle misure protettive al giudizio dell'autorità giudiziaria;
- la possibile selettività della sospensione delle azioni esecutive individuali, consentendo l'esclusione eventualmente a singoli creditori o a classi omogenee di interessi;
- la temporaneità degli effetti delle misure protettive.

Il Codice della Crisi, nel recepire le suddette indicazioni, ha conseguentemente formalizzato l'accesso alle misure protettive nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e, pertanto, anche riguardo le procedure di sovraindebitamento.

In via generale, attualmente, è necessario, ai fini dell'applicazione delle misure protettive, un vaglio dell'autorità giudiziaria a seguito della richiesta del soggetto interessato i cui effetti possono iniziare in via automatica solo con la pubblicazione del provvedimento e per un arco temporale limitato.

Pertanto, rispetto alla normativa precedente, si è passati dall'*automatic stay* alle c.d. **misure semiautomatiche**.



## 4. Effetti delle procedure concorsuali nelle procedure esecutive immobiliari (3/9)

### Liquidazione del patrimonio - L. 3/2012

Ai sensi dell'art. 14 quinquies, comma 2, lett. b), L. 3/2012, «sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore». Tale divieto rimane operativo fino alla chiusura della procedura.

Inoltre, al liquidatore nominato dal G.D. è riconosciuta la possibilità di poter subentrare nelle procedure esecutive già in corso ai sensi dell'art. 14 novies, co. 2, che prevede che «se alla data di apertura della procedura di liquidazione sono pendenti procedure esecutive il liquidatore può subentrarvi».

Pertanto, nella liquidazione del patrimonio, è previsto il blocco automatico di tutte le procedure esecutive.

### Liquidazione controllata - D. Lgs. n. 14/2019

Nella procedura di liquidazione controllata, l'art. 270 comma 5 richiama la disposizione prevista dall'art. 150 (Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali, nella liquidazione giudiziale), secondo cui «Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o seguita sui beni compresi nella procedura».

Si evidenzia che la sospensione si perfeziona con la pubblicazione della sentenza di apertura della liquidazione controllata e non con il deposito del ricorso al Tribunale ex art. 268 CCII.

Ma il rinvio al solo art. 150 CCII comporta la non esaustività della disciplina in quanto priva del rinvio all'art. 216, comma 10, che prevede la possibilità di subentro del curatore.





## 4. Effetti delle procedure concorsuali nelle procedure esecutive immobiliari (4/9)

Nella liquidazione controllata sono due le tesi in merito al tema dell'improcedibilità:

### TESI 1

Si applica, per analogia alla liquidazione, l'art. 216, comma 10, CCII secondo il quale «Se alla data di apertura della liquidazione sono pendenti procedure esecutive, il curatore può subentrarvi; in tale caso si applicano le disposizioni del codice di procedura civile; altrimenti, su istanza del curatore, il giudice dell'esecuzione dichiara l'improcedibilità dell'esecuzione, fermi restando gli effetti conservativi sostanziali del pignoramento in favore dei creditori».

### TESI 2

La procedura esecutiva diviene improcedibile *ipso iure* (previo, comunque, provvedimento ricognitivo del giudice dell'esecuzione) ed il liquidatore non può intervenire o subentrarvi.

Di conseguenza, il liquidatore dovrà liquidare l'attivo immobiliare in sede concorsuale.

In base alla prima tesi, ritenuta preferibile, fino alla vendita del bene immobile nel corso della procedura, **la dichiarazione d'improcedibilità è sempre reversibile.**

Il liquidatore può richiedere il subentro nell'esecuzione individuale e richiedere la vendita dell'immobile nella procedura esecutiva.



## **4. Effetti delle procedure concorsuali nelle procedure esecutive immobiliari (5/9)**

Il liquidatore può valutare il subentro, rispetto alla liquidazione nella fase concorsuale quando il processo esecutivo è già entrato nella fase liquidatoria e non sussistono particolari e comprovate ragioni di maggiore convenienza della vendita in sede concorsuale rispetto a quella esecutiva;

Gli effetti del subentro del liquidatore nella procedura esecutiva immobiliare:

- **L'esecuzione forzata prosegue senza soluzione di continuità;**
- Il Liquidatore rappresenta l'intero ceto creditorio ed il debitore e subentra nell'esecuzione forzata assistito da un difensore, atteso che nell'esecuzione forzata è solo il debitore esecutato che può stare in giudizio personalmente;
- Il Liquidatore deve compiere gli atti prodromici alla vendita e anticipare le spese che sono necessarie (es. pagamento pvp e spese pubblicità facoltativa previste dall'ordinanza di delega della vendita);
- Una volta venduto il bene, pur nel silenzio dell'art. 586 c.p.c., il giudice dell'esecuzione ordina la cancellazione anche della sentenza di trascrizione della liquidazione controllata;
- **Riscosso il prezzo il professionista delegato alle vendite lo consegna al liquidatore e la distribuzione avviene in sede concorsuale: il riparto lo fa il liquidatore secondo il piano di graduazione di tutti i crediti.**



## 4. Effetti delle procedure concorsuali nelle procedure esecutive immobiliari (6/9)

L'art. 41, comma secondo, T.U.B. prevede che: «l'azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari può essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore»:

- la norma, per insegnamento consolidato, ha natura eccezionale derogando al principio della liquidazione concorsuale dell'attivo e, quindi, non è suscettibile di applicazione analogica ad altre procedure concorsuali diverse dal fallimento;
- l'art. 14-quinqueis l. 3/2012 contiene una disciplina autonoma dei rapporti tra esecuzione e liquidazione del patrimonio «non possono, sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari od esecutive», senza alcun riferimento alla fattispecie del credito fondiario che, dunque, **non può essere applicata a questa procedura concorsuale in via analogica**;





## 4. Effetti delle procedure concorsuali nelle procedure esecutive immobiliari (7/9)

L'art. 270, comma quinto, rinvia all'art. 150 CCII il quale, a sua volta, prevede la regola del divieto di proseguire o di iniziare le azioni esecutive «salvo diversa previsione di legge». Si confrontano in giurisprudenza due contrapposti orientamenti:

Tribunale, di Verona, 20 dicembre 2022 - est. Burti

Tribunale Modena, 03 Marzo 2023. Est. Bianconi.

Tribunale Treviso, 19 Gennaio 2023. Est. Bianco.

**Il rinvio dell'art. 270 all'art. 150 c.c.i. non cambia la situazione rispetto al passato**

*l'art. 41 TUB, derogando al generale principio della concorsualità nella liquidazione dell'attivo, ha carattere eccezionale e, come tale, non è suscettibile di applicazione analogica (cfr. art. 14 disp. att. preleggi) e, dunque, al di fuori del fallimento oggi sostituito dalla liquidazione giudiziale*

*il rinvio dell'art. 270, comma quinto, CCI all'art. 150 CCI che contiene l'inciso "salvo diversa disposizione di legge" non vale anche ad estendere le deroghe al principio della concorsualità al di fuori dei casi previsti dalle norme speciali e che la "diversa disposizione di legge" rispetto alla regola della concorsualità prevale soltanto limitatamente al caso da essa espressamente contemplato;*

*ove il legislatore avesse voluto estendere il privilegio fondiario al di là dei suoi confini tradizionali sarebbe ragionevolmente intervenuto sulle norme del testo unico bancario (ossia sulla norma istitutiva del privilegio), mentre il rinvio dell'art. 270 all'art. 150 CCI deve intendersi riferito alla regola della concorsualità, piuttosto che anche al sistema di eccezioni alla medesima regola, la cui disciplina si rinviene nelle singole norme attributive del privilegio;*

Tribunale, di Barcellona Pozzo di Gotto, 24 gennaio 2023 - est. Lo Presti

Tribunale, di Torre Annunziata, 14 marzo 2023 - est. Musi

**Il rinvio dell'art. 270, comma quinto, c.c.i. all'art. 150 c.c.i. nella sua integralità innova il quadro normativo di riferimento rispetto alla legge 3/2012**

*«Laddove l'art. 270 avesse stabilito che, salvo diversa disposizione di legge, dal giorno di apertura della liquidazione controllata, nessuna procedura esecutiva individuale potesse essere iniziata o seguita, l'art. 41 sarebbe stato certamente inapplicabile, poiché fa riferimento inequivocabilmente al fallimento: quello che il legislatore ha inteso operare nel caso di specie è, invece, un integrale rinvio (di tipo recettizio) all'art. 150, che contiene in sé una regola, ma anche la sua eccezione (le diverse disposizioni di legge dallo stesso richiamate). Il richiamo che l'art. 270 5° comma fa all'art. 150 è da intendersi, dunque, riferito anche alle diverse disposizioni di legge che l'art. 150 fa espressamente salve, le quali, ovviamente, costruite quali deroghe all'art. 150 (51 l.fall.), non possono che essere eccezioni alla regola della improseguibilità per intervenuto fallimento.»*



## 4. Effetti delle procedure concorsuali nelle procedure esecutive immobiliari (8/9)

### Piano del consumatore - L. 3/2012

Ai sensi dell'art. 12 *bis* co. 2 «Quando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, il giudice, con lo stesso decreto, può disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo». La sospensione è pertanto rimessa al potere discrezionale del Giudice.

Una volta omologato il piano, ai sensi dell'art. 12 *ter*, «Dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali...».

Pertanto, il debitore può richiedere nel ricorso, qualora l'esecuzione forzata rechi pregiudizio alla fattibilità del piano, la sospensione di determinate esecuzioni già pendenti; non esiste invece un divieto automatico per le eventuali azioni esecutive.

### Ristrutturazione dei debiti del consumatore - D.Lgs. n. 14/2019

Ai sensi dell'art. 70 comma 4, «Con il decreto di cui al comma 1, il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Il giudice, su istanza del debitore, può altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati».

Il Giudice Delegato, con il decreto di apertura della procedura, può sospendere le procedure esecutive in essere ed eventualmente disporre anche il divieto di avviarne di nuove.





## 4. Effetti delle procedure concorsuali nelle procedure esecutive immobiliari (9/9)

### Accordo di composizione della crisi - L. 3/2012

Ai sensi dell'art. 10 comma 2 lett. c) L. 3/2012 «sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili».

**Pertanto, in tale procedura il divieto di azioni esecutive e quindi il blocco di tutte le procedure esecutive opera in automatico (c.d. automatic stay).**

### Concordato minore - D. Lgs. n. 14/2019

Ai sensi dell'art. 78, comma 2 lett. d), «su istanza del debitore, dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore».

**Nel concordato minore opera la sospensione delle procedure esecutive immobiliari su richiesta del debitore e su decreto del Giudice Delegato con cui dichiara l'apertura della procedura.**







## **5. L'intangibilità dell'aggiudicazione nelle procedure esecutive individuali**

È possibile che l'immobile sottoposto a procedura esecutiva venga aggiudicato o assegnato ancor prima dell'apertura della procedura di sovraindebitamento, ovvero che questa intervenga dopo l'emissione del decreto di trasferimento.

In tal caso, non opera l'effetto sospensivo previsto dall'art. 270, comma quinto, CCII tramite il rinvio all'art. 150 CCII.

- ❖ L'aggiudicatario paga il saldo prezzo nel termine perentorio fissato nell'ordinanza di delega: il giudice dell'esecuzione se la procedura di gara non è affetta da vizi ed il prezzo non è notevolmente inferiore a quello giusto (vedi art. 586 cod. proc. civ.) emette il decreto di trasferimento; l'immobile viene purgato delle formalità ed il ricavato lordo della vendita viene pagato dal professionista delegato al liquidatore che provvede al riparto in sede di procedura concorsuale.
- ❖ L'art. 187-bis disp. att. cod. proc. civ.: «In ogni caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l'aggiudicazione, anche provvisoria, o l'assegnazione, restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari, in forza dell'articolo 632, secondo comma, del codice, gli effetti di tali atti. Dopo il compimento degli stessi atti, l'istanza di cui all'articolo 495 del codice non è più procedibile.»
- ❖ Tutela del legittimo affidamento dell'aggiudicatario e della stabilità del sistema delle vendite forzate (Soluzione ermeneutica coerente con i principi espressi dalle Sezioni Unite 21110/2022).



## 6. Conclusioni (eventuale ripresa del procedimento esecutivo)

In conclusione, il rapporto tra esecuzione individuale e procedure di sovraindebitamento varia a seconda della tipologia di procedura avviata dal debitore.

Nello specifico, **il divieto automatico di iniziare o proseguire azioni esecutive opera in modo automatico nel concordato minore e persiste fino alla chiusura della procedura di sovraindebitamento.**

Viceversa, **nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, il decreto di sospensione viene emesso dal Giudice a seguito di specifica istanza presentata dal debitore.**

In caso di applicazione di misure protettive il G.E. non deve ordinare la cancellazione del pignoramento (previsto in caso di estinzione ex art. 632 c.p.c.) e non viene meno la custodia del compendio pignorato (la procedura esecutiva continua a percepire eventuali frutti civili).



## **6. Conclusioni (eventuale ripresa del procedimento esecutivo)**

Nel caso di d'inefficacia delle misure protettive, dichiarata con il decreto di diniego dell'omologazione per la procedura di Ristrutturazione dei debiti del consumatore, ai sensi dell'art. 70, comma 10, CCII, e del Concordato minore, ai sensi dell'art. 80, comma 5, CCII, sono due i possibili effetti:

a) su specifica istanza del debitore, il Tribunale dichiara l'apertura della procedura della liquidazione controllata: il liquidatore, se si opta per l'applicazione analogica dell'art. 216, comma 10, CCII, deve scegliere se subentrare nell'esecuzione in corso o chiedere che venga dichiarata improcedibile e, nelle more, nessun atto prodromico alla vendita può essere compiuto (art. 150 CCII cui all'art. 270, comma quinto, CCII)

b) il debitore non presenta domanda di apertura della liquidazione controllata e, pertanto, cessata la causa di sospensione esterna del processo esecutivo, il creditore procedente e gli altri creditori intervenuti titolati possono presentare ricorso di riassunzione della procedura esecutiva sospesa ex art. 627 C.p.C..